

XIV. — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 12-*bis* (Procedimento di rimessione - Contraddittorio - Garanzie) - Esame - Approvazione.

Punto 12-*ter* (Connessione - Disciplina istituto - Revisione) - Esame - Approvazione.

Punto 13 (Polizia giudiziaria - Attribuzioni) - Inizio esame - Rinvio.

PRESIDENTE	473, 480, 481, 482, 484, 485, 486 490, 492, 495, 497
BISANTIS	483
DE FLORIO	477, 478
GALDO	481, 484, 485, 488, 490, 493, 497
GUIDI	473, 474, 479, 482
MACCHIAVELLI	479, 494
MANNIRONI	489
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	478 480, 490, 494
RICCIO	478, 480, 482, 486, 489, 490, 492
SFORZA	486, 497
SPAGNOLI	477, 483
VALIANTE, <i>Relatore</i>	474, 475, 477, 480, 487 489, 490, 494

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

PRESIDENTE. Nella scorsa seduta accantonammo, dopo breve discussione, alcuni emendamenti aggiuntivi, da inserire dopo il punto 12), proposti dal deputato Galdo e dal deputato Guidi relativi alla « connessione » ed al contraddittorio nei processi di « rimessione » e di « ricusazione ». Ritengo che convenga, ora, procedere all'esame di questi ultimi due emendamenti.

L'emendamento 12-*bis*), dei colleghi Guidi ed altri, recita:

Dopo il punto 12) aggiungere il seguente:

« Garanzia di contraddittorio e di acquisizione di prove nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

I colleghi Guidi ed altri hanno anche presentato un emendamento 12-*ter*), che recita:

Dopo il punto 12-bis) aggiungere il seguente:

« Estensione dei motivi di ricusazione, oltre quelli previsti dal vigente articolo 64 del codice di procedura penale, per fatti che possono compromettere la considerazione d'imparzialità del giudice.

Previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio di decisione sui motivi di ricusazione ».

Nel corso della precedente seduta alcuni colleghi avevano rilevato che i principî contenuti in questi emendamenti potevano ritenersi compresi nei principî generali, da noi già approvati, specialmente per quanto si riferisce alla garanzia del contraddittorio. Per quanto si attiene più specificamente al primo emendamento, il 12-*bis*), da più parti si manifestò un orientamento contrario al principio dell'acquisizione di prove nei procedimenti di rimessione.

GUIDI. Desidero ricordare le ragioni che ci hanno suggerito la presentazione di questi emendamenti.

Concordo sul fatto che i criteri contenuti in questi emendamenti sono già compresi, almeno in linea generale, nei principî fondamentali da noi accolti, ma ritengo buona regola specificare determinati criteri direttivi quando servano a chiarire la portata dei principî fondamentali.

Per queste ragioni riteniamo opportuno specificare determinate garanzie per procedimenti che spesso hanno vasta risonanza anche presso l'opinione pubblica, come i procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto. Anche in questi procedimenti è bene che sussista la garanzia del contraddittorio, proprio per non derogare, senza garanzia, al principio del giudice naturale.

Desidero anche fare presente che esiste, oltre alla necessità della garanzia del contraddittorio, quella dell'acquisizione di prove, ed il nostro Presidente ha ricordato le perplessità già manifestate dai colleghi su questo punto nella precedente seduta. Non ritengo sufficiente, nei procedimenti di rimessione, solo una relazione dei funzionari di pubblica sicurezza per rendere possibile la rimessione. A nostro avviso affermare la necessità dell'acquisizione delle prove significa rendere concreto il principio del contraddittorio che non consiste solamente nel sostenere una tesi ma, anche, nel suffragare le tesi sostenute con prove specifiche.

Ricordo l'esperienza di un recente processo in cui si è avuta la rimessione per motivi di ordine pubblico, cioè a causa di una larga partecipazione di pubblico al processo; in questo caso sarebbe stato indubbiamente utile, per chi non aveva interesse alla rimessione, dimostrare che i motivi di ordine pubblico non sussistevano.

Mi sembra necessario che sia affidato al legislatore delegato un criterio direttivo che consenta, a chi ne ha interesse, dimostrare che non esistono circostanze valide per la rimessione di un processo per motivi di ordine pubblico, oppure l'inverso. La questione va, infatti, vista sotto tutti e due gli angoli visuali.

VALIANTE, *Relatore*. In materia di sospetto turbamento dell'ordine pubblico, che prove può dare la parte? Capisco che i responsabili dell'ordine pubblico si assumano la responsabilità di denunciare il pericolo e ad essi si può fare credito di una valutazione, esatta o meno, ma certamente competente. Quali prove, soprattutto quando non esista il pericolo del turbamento dell'ordine pubblico, può dare la parte?

GUIDI. Il pericolo di turbamento dell'ordine pubblico si desume da una serie di elementi e non si può escludere che una parte possa presentare determinati fatti in modo non fedele o ubbidendo a certi interessi. Di qui la necessità del contraddittorio.

Riallacciandoci, per esempio, al recente processo di Milano (*La Zanzara*), ritengo che se fosse stata consentita la possibilità di introdurre da parte di coloro che ne avevano interesse — ed in questo caso la difesa — alcuni elementi di prova per dimostrare che il processo si era svolto con estrema correttezza, sarebbe stato estremamente difficile disporre, fondatamente, la rimessione del giudizio.

Ciò vale anche per i casi di rimessione per legittimo sospetto. È una garanzia, questa, che dobbiamo dare al cittadino. Sarebbe veramente grave che, in casi del genere, si derogasse ad un principio costituzionale.

Proponiamo la partecipazione della difesa anche nel giudizio di decisione sui motivi di ricusazione. In questo caso le esperienze sono meno frequenti ma, per quanto mi consta, in un procedimento di ricusazione attualmente sono assai scarse le possibilità della difesa di fare valere i propri diritti proprio perché manca il contraddittorio.

Siamo pronti a discutere ed a tenere in considerazione anche altri elementi che ci venissero forniti ma, in ogni modo, ci sembra che i motivi di ricusazione previsti dal vigente articolo 64 del codice di procedura penale non siano sufficienti: ve ne sono molti altri che possono compromettere la considerazione di imparzialità del giudice.

La formulazione dell'emendamento potrebbe anche essere modificata in modo da non prestarsi ad interpretazioni difformi. Riteniamo, in ogni caso, che i motivi di ricusazione previsti dall'articolo 64 del codice di procedura penale non assorbano tutta la casistica che si può presentare in quanto altri fatti possono essere sintomo di parzialità del giudice.

VALIANTE, Relatore. Desidero sottolineare preliminarmente un concetto che ho esposto anche altre volte ma, sembra, con non eccessiva fortuna. Avendo posto quale principio basilare della riforma che stiamo elaborando l'intervento della difesa in ogni grado del giudizio, l'introduzione delle precisazioni, in relazione a determinati casi, potrebbe determinare una limitazione del principio generale. Con queste specificazioni, secondo me, non rafforziamo i diritti della difesa, ma li limitiamo. Il principio dell'intervento della difesa deve trovare applicazione in ogni fase del processo e, quindi, anche nei procedimenti di rimessione e di ricusazione. Questa è la mia opinione.

Ritengo che nel procedimento di rimessione, in relazione al disposto della norma costituzionale ed al principio che abbiamo approvato a chiare lettere, non c'è dubbio che la difesa ha il diritto di intervenire. Però l'acquisizione delle prove è una cosa ben diversa.

Il procedimento di rimessione non sospende il procedimento principale salvo casi eccezionali, mentre l'acquisizione delle prove — a parte le difficoltà cui ho fatto cenno e per le quali chiedevo lumi al deputato Guidi — ritarderebbe certamente la soluzione del procedimento. D'altra parte il pericolo del turbamento dell'ordine pubblico e la legittima sospensione sono situazioni messe in evidenza da segnalazioni, ovviamente motivate, degli organi che ne hanno la responsabilità e, quindi, i diritti della difesa sono già salvaguardati.

Inoltre, anche per motivi di prestigio della magistratura, è opportuno che il procedimento di rimessione per legittimo sospetto rimanga un fatto interno della stessa magistratura, senza alcuna articolazione di prove.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento 12-*bis*).

Comunque, sottolineo il fatto che i procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto violano il principio, sancito dalla Costituzione, del giudice naturale. Quindi, di questi provvedimenti bisognerebbe fare, a mio avviso, un uso molto limitato. Ritengo, tuttavia, che in materia sia sufficiente la sola garanzia del contraddittorio, dato anche il fatto che, provvedimenti di questo genere, hanno vasta risonanza presso l'opinione pubblica, come è avvenuto per il caso de *La Zanzara*.

Per gli stessi motivi sono contrario alla prima parte dell'emendamento 12-*ter*); ritengo, anche, che non sia opportuno precisare ulteriori motivi di ricusazione oltre quelli previsti dall'articolo 64 del codice di procedura penale, come non mi sembra tecnicamente corretto qualsiasi specifico riferimento, nel testo della delega, a singoli articoli del codice di procedura penale. È sempre stata nostra cura evitare in questa legge di delega ogni riferimento al vecchio codice. Per ciò il richiamo all'articolo 64 del codice di procedura penale mi sembra poco opportuno. Naturalmente, in sede di formulazione del nuovo codice i motivi di ricusazione potranno essere aumentati ma dovranno essere specificatamente indicati.

Per quanto riguarda la previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio sui motivi di ricusazione questa, a mio avviso, è logicamente prevista dal principio generale del contraddittorio.

Ritengo che sarebbe uno sminuire il principio generale del contraddittorio ricorrere ad ulteriori specificazioni per casi particolari, con la preoccupazione che — seguendo questo metodo che non raccomando — domani il legislatore delegato venga preso da dubbi interpretativi là dove noi nulla si abbia detto per casi singoli o non di carattere generale.

Per queste considerazioni sono contrario, ripeto, agli emendamenti 12-*bis*) e 12-*ter*) dei colleghi Guidi ed altri.

SPAGNOLI. Riconosco che il principio già stabilito, della presenza del difensore in ogni atto e grado del processo, comprende in sé qualsiasi altra precisazione del genere.

Desidero, comunque, fare presente che, ora, stiamo elaborando la sola delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale e non anche il testo del nuovo codice che sarà formulato da altre persone. Proprio perché non sappiamo quali saranno queste persone, riterrei opportuno specificare alcuni criteri.

Per quanto riguarda il principio del contraddittorio, del resto, rilevo che precisazioni, con specifici criteri relativi a questo principio, si trovano già nello stesso testo governativo del disegno di legge in esame.

In merito al principio fondamentale della presenza del difensore in ogni stato e grado del processo, temo che questa statuizione possa essere interpretata nel senso che il principio sia valido solo per le normali fasi del processo, ma non per i procedimenti incidentali quali la rimessione o la ricsuzione, o per quelli in camera di consiglio. Noi, invece, intendiamo che il principio del contraddittorio sia esteso ad ogni fase o aspetto del processo, in modo da evitare dubbi in sede di interpretazione.

Per questi motivi invito i colleghi ad approvare gli emendamenti presentati dal nostro gruppo.

DE FLORIO. Il relatore Valiante, nel dichiararsi contrario al nostro emendamento, ha espresso il parere che non sia opportuno fare riferimento all'attuale codice di procedura penale, dato che intendiamo fare un codice nuovo, completamente sganciato da quello in vigore.

Desidero fare presente al relatore Valiante che nel testo governativo in esame non viene fatto alcun riferimento all'istituto della ricsuzione per cui il legislatore delegato, compilando il nuovo codice, si richiamerà necessariamente a quanto statuito per questo istituto nel codice di procedura penale in vigore.

Vorrei che il relatore Valiante, precisasse se ritenga opportuna questa possibilità o se non pensi, invece, che sia necessario, nel testo della delega, uno specifico riferimento ai principi da seguire per la ricsuzione, anche senza ricordare l'articolo 64 dell'attuale codice di procedura penale, osservazione nella quale concordo.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero ricordare al collega De Florio che nel testo del disegno di legge di delega non si fa riferimento a tutti gli istituti processuali. È nostro compito, invece, indicare i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà informarsi il Governo nella compilazione del nuovo codice, per cui è da escludere una elencazione di ogni singolo istituto processuale.

DE FLORIO. Tuttavia vanno indicati i criteri direttivi cui si informerà il Governo per strutturare l'istituto della ricusazione; non possiamo astenerci dall'intervenire su questo argomento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sul principio del contraddittorio, il Governo non ha alcuna obiezione da fare.

È vero che la presenza della difesa è già affermata in sede di principio generale, ma per maggiore tranquillità, ad evitare preoccupazioni, come è stato suggerito, possiamo benissimo inserire nei punti della delega la prima parte dell'emendamento 12-*bis*), che riguarda il contraddittorio nei procedimenti di remissione.

Continuo, però, ad avanzare riserve sulla acquisizione delle prove per le ragioni che ha illustrato il relatore ed anche perché, quando ammettiamo il contraddittorio, diamo alle parti la possibilità di fare valere le proprie ragioni. Il collegio giudicante, in base agli elementi forniti, potrà disporre autonomamente nuovi accertamenti e nuove indagini.

Non mi pare, quindi, opportuno inserire nel nuovo codice il criterio dell'acquisizione delle prove, altrimenti rischieremmo di appesantire il procedimento.

A nome del Governo, mi dichiaro contrario all'emendamento 12-*ter*), perché, da un lato, dobbiamo garantire il contraddittorio ma, d'altra parte, è indispensabile anche preoccuparci della snellezza del procedimento. Non c'è dubbio che ampliando gli attuali motivi di ricusazione, potremmo fornire il pretesto per tutta una serie di complicazioni o di manovre dilatorie. Comunque, non si può assolutamente fare un riferimento generico come quello proposto: se, oltre i motivi di ricusazione previsti nel codice attuale, ve ne sono altri che possano fare dubitare dell'imparzialità del giudice, bisogna specificarli chiaramente. Ma quali sono ?

Soltanto proponendo nuovi e precisi motivi il Governo è pronto a prendere in considerazione eventuali proposte. Una dizione generica, come questa dell'emendamento 12-*ter*), appesantirebbe il procedimento, dando l'occasione, torno a ripeterlo, a manovre dilatorie.

Per queste ragioni, mentre sono d'accordo sul principio della garanzia del contraddittorio nei procedimenti di remissione per motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto, mi dichiaro contrario all'acquisizione di prove in questi procedimenti ed all'estensione dei motivi di ricusazione.

RICCIO. Sono contrario ai due emendamenti proposti dal deputato Guidi.

Nell'emendamento 12-*bis*) si parla della garanzia del contraddittorio nei procedimenti di remissione, ma questa norma è stata già acquisita

quando abbiamo assicurato l'intervento della difesa in ogni ordine e stato del giudizio. Il farne cenno, in una fase particolare del procedimento, potrebbe generare nel legislatore delegato il dubbio che, laddove questo istituto non sia specificatamente richiamato nella legge delega, sia stato automaticamente escluso.

Ma la mia opposizione è di fondo quando si tratta dell'acquisizione di prove, perché non riesco a comprendere come si possano determinare delle prove a conferma o diniego di motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto.

In sostanza, il procedimento di rimessione per motivi di ordine pubblico è una limitazione al principio del giudice naturale, imposta da uno stato di necessità, che sorge da una situazione obiettiva ed il cui giudizio è demandato esclusivamente al magistrato. A me sembra impossibile che ci si possa mettere ad indagare su questi motivi e non riesco a comprendere che processo si voglia istituire in rapporto all'esistenza o meno dei motivi di ordine pubblico.

Proprio perché non riesco a prevedere come si possa articolare un procedimento come quello proposto non comprendo perché lo si debba istituire. Attraverso questa via si rischia di inserire nel processo ordinario un altro processo con diversi obiettivi.

Riguardo poi all'emendamento 12-ter), va ricordato che oggi ci troviamo di fronte a dei motivi ben precisi e ad un giudizio che incide sul principio, sempre valutato e affermato da colui che deve giudicare, del giudice naturale.

Introdurre la possibilità di un procedimento con contraddittorio non in rapporto ad una situazione del processo, ma ad un apprezzamento concernente uno dei magistrati giudicanti, significa andare al di là della normale dialettica del processo e si rischia di introdurre, nel corpo principale del giudizio, un altro processo: quello al magistrato.

Quando vengono presentati formalmente i motivi di riconsuazione, i diritti della difesa sono rispettati: tutto il resto riguarda la libera coscienza del magistrato.

Per queste considerazioni voterò contro i due emendamenti dei colleghi Guidi ed altri.

MACCHIAVELLI. Chiedo che l'emendamento aggiuntivo 12-bis) venga posto in votazione per divisione secondo i principi in esso contenuti: prima la garanzia del contraddittorio, poi l'acquisizione delle prove.

GUIDI. Dopo i chiarimenti forniti dai colleghi a proposito della acquisizione delle prove, ritiriamo dall'emendamento questo principio, ritenendolo compreso in quello del contraddittorio. Viene quindi supe-

rata la richiesta di votazione per divisione avanzata dal collega Macchiavelli, in quanto manteniamo solamente il principio della garanzia del contraddittorio.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiaro di rimettermi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 12-*bis*) nella parte relativa alla garanzia del contraddittorio nel processo di rimessione per motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto.

PRESIDENTE. L'emendamento 12-*bis*), dopo il ritiro da parte dei proponenti del principio dell'acquisizione di prove, resta così formulato:

« Garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

Desidero fare presente che qualunque sia l'esito della votazione su questo emendamento, il principio del contraddittorio rimane sempre uno degli elementi cardine che indichiamo al legislatore delegato per l'istituto della rimessione come, del resto, appare chiaramente dalla discussione svolta. Ricordo che il relatore Valiante, si è dichiarato contrario a questo emendamento, mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

RICCIO. Desidero fare alcune precisazioni, in modo che non possa sorgere alcun dubbio interpretativo sulla estensione di questo principio del contraddittorio.

Non sussiste alcun dubbio sul fatto che il principio del contraddittorio sarà applicato nel momento in cui verranno presentati i motivi di ricusazione per legittimo sospetto; il principio del contraddittorio non può comunque essere applicato, come potrebbe essere invece interpretato secondo l'impostazione data dal deputato Spagnoli, nel momento in cui sorge la questione di ordine pubblico.

Particolarmente non può essere preso in considerazione il principio del contraddittorio comprensivo anche dell'acquisizione di prove; non è possibile fornire prove o controprove per dimostrare che non esistono motivi di ordine pubblico tali da giustificare la rimessione...

VALIANTE, *Relatore*. Il collegio, autonomamente, può sempre ritenere necessaria l'acquisizione di prove.

RICCIO. Il contraddittorio non si riferisce all'accertamento che viene fatto dal collegio, ma significa l'instaurarsi di un vero e proprio processo sulla rimessione, con presentazione di prove.

Per queste considerazioni voterò contro l'emendamento aggiuntivo 12-*bis*).

PRESIDENTE. L'interpretazione che si può ricavare dalla discussione svoltasi e soprattutto dagli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, ai quali si avvicina anche il deputato Guidi, è questa: la parte non ha diritto di presentare prove o di chiederle. Può, soltanto, fare emergere l'opportunità dell'acquisizione, da parte del magistrato, di ulteriori elementi di giudizio su determinati fatti. Questa è l'interpretazione di questo emendamento aggiuntivo, restando inteso che una sua approvazione o reiezione non deve pregiudicare, nell'interpretazione del legislatore delegato, il principio del contraddittorio.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo 12-bis) dei deputati Guidi ed altri.

Dopo il punto 12) aggiungere il seguente:

« Garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione per ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 12-bis) rimane così stabilito:

n. 12-bis) « Garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12-ter) proposto dai deputati Guidi ed altri. Ne do lettura:

Dopo il punto 12-bis) aggiungere il seguente:

« Estensione dei motivi di ricasazione, oltre quelli previsti dal vigente articolo 64 del codice di procedura penale, per fatti che possono compromettere la considerazione di imparzialità del giudice.

Previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio di decisione sui motivi di ricasazione ».

Annuncio che porrò in votazione l'emendamento 12-ter), presentato dal deputato Guidi, per divisione.

GALDO. Voterò contro questo emendamento aggiuntivo 12-ter); voterò contro la prima parte per i motivi che sono stati sottolineati dal relatore e dal rappresentante del Governo, e cioè per l'incertezza sui motivi di ricasazione dato che nell'emendamento non sono precisati i « nuovi » che si vorrebbero prevedere.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, voterò contro in quanto, a mio avviso, il criterio della partecipazione della difesa nel giudizio di ricasazione è già previsto in quello del contraddittorio dato che la ricasazione avviene a richiesta di parte. Al momento

della richiesta, quindi, la parte può precisare i motivi ed esporre le ragioni che l'inducono a formulare questa richiesta. Ritengo, comunque, che non sia ammissibile instaurare un vero e proprio contraddittorio in questo giudizio che, in definitiva, concerne la persona del giudice.

GUIDI. Pur ritenendo che il problema di una valutazione dei casi in cui è posta in dubbio l'imparzialità del giudice sia di grande valore, annuncio di ritirare la prima parte dell'emendamento 12-ter) che è così formulata: « Estensione dei motivi di ricusazione, oltre quelli previsti dal vigente articolo 64 del codice di procedura penale, per fatti che possano compromettere la considerazione di imparzialità del giudice », in quanto riconosciamo che il riferimento alla « considerazione di imparzialità del giudice » è, forse, generico.

Insistiamo, invece, sulla seconda parte: « Previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio di decisione sui motivi di ricusazione » perché ci sembra che la presenza e la partecipazione della difesa siano necessarie.

A tal proposito è bene non dimenticare la netta distinzione tra i concetti di astensione e di ricusazione: nell'astensione è il magistrato che rinuncia, attraverso una propria valutazione, a partecipare al giudizio; nella ricusazione vi è, invece, una iniziativa della parte che solleva la questione. Quindi, in questo secondo caso il contraddittorio è veramente importante, direi essenziale.

PRESIDENTE. Do atto che la prima parte dell'emendamento 12-ter) è stata ritirata.

RICCIO. Mi sembra che il ritiro della prima parte dell'emendamento, in un certo senso, aggravi la situazione.

Si vuole forse, da parte dei presentatori, fare una concessione nella speranza di convincere la Commissione ad approvare la seconda parte? Sento il dovere di ribadire la mia opposizione.

I motivi di ricusazione debbono essere valutati dalla libera coscienza del magistrato. Con chi si stabilirebbe questo contraddittorio che si vuole instaurare? Quali sarebbero le forme di garanzia di questo contraddittorio? Per garantire l'equità di questo contraddittorio dovremmo ammettere che il giudice ricusato abbia il diritto di difendersi. Ma come? Ho l'impressione che si voglia introdurre un mezzo che consenta di porre sotto processo un magistrato, arrivando in pratica, anche quando non vi siano motivi validi di ricusazione, a situazioni delicatissime, creando turbative al buon ordine del processo.

L'introduzione di un simile principio sarebbe veramente pericolosa per quel fondamento di lealtà e di probità che sta alla base del

processo penale. Per queste ragioni ribadisco la mia opposizione all'emendamento.

BISANTIS. Sono preoccupato di quanto sta avvenendo, perché ritengo che certi principî basilari del nostro ordinamento giuridico corrano il rischio di venir sovvertiti al punto che, ben difficilmente, potranno armonizzarsi in un sistema organico. Un'approvazione di questo emendamento porterebbe ad una situazione abnorme: qualora l'imputato non gradisse il giudice, la presentazione di motivi di riconsunzione, più o meno validi, con conseguente contraddittorio nel relativo giudizio di decisione, metterebbe il magistrato in una situazione delicatissima. Quindi, in pratica, l'imputato avrebbe la possibilità di scegliersi il giudice ! La realtà è questa.

Per queste considerazioni voterò contro l'emendamento.

In questa materia bisogna andare avanti con i piedi di piombo. Abbiamo lottato per anni, proprio in questa sede, per affermare l'indipendenza dei giudici ! Se abbiamo ancora riguardo per la magistratura, se abbiamo ancora fiducia nella giustizia, dobbiamo operare in modo da impedire che si arrivi a questo contrasto diretto tra imputato e giudice.

SPAGNOLI. Desidero rilevare il profondo contrasto che esiste tra le diverse interpretazioni che sono state date dai colleghi sul problema in discussione.

Il relatore Valiante ha, ottimisticamente, dichiarato che, a suo avviso, è sempre valido, anche per i giudizi di riconsunzione, il principio del contraddittorio che abbiamo approvato come criterio direttivo tra le prime norme di questo disegno di legge di delega. Alcuni colleghi hanno, invece, manifestato il loro profondo stupore nel rilevare che questo principio del contraddittorio veniva da noi esteso anche ai giudizi di riconsunzione.

Il giudizio di riconsunzione è indubbiamente uno degli aspetti più delicati del processo, in quanto concerne la capacità e la libertà del giudice e, nello stesso tempo, la tranquillità di chi deve essere giudicato.

Con il nostro emendamento proponiamo che questo giudizio avvenga in presenza del difensore, in modo che non sia più un procedimento a porte chiuse in assenza delle parti interessate al processo.

Non riesco, pertanto, a comprendere le pesanti accuse di sovvertimento del sistema che ci sono state rivolte da qualche collega, dato che il nostro emendamento non contiene alcuno scopo recondito; esso non è altro che la precisazione di un principio riconosciuto dallo stesso relatore Valiante e cioè che, anche in questa fase così delicata del processo, venga assicurata la presenza delle parti.

Non capisco perché debba essere valida la garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione per legittimo sospetto, che si riferisce alla persona del giudice, e questa stessa garanzia, invece, non debba essere valida nei giudizi di ricsuzione, che investono sempre la capacità del giudice, analogamente ai procedimenti per legittimo sospetto.

Il procedimento per legittimo sospetto concerne la libertà del giudice, mentre il giudizio di ricsuzione concerne l'imparzialità; la *ratio* è pertanto, a mio avviso, identica.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo 12-ter) dei deputati Guidi ed altri, che a seguito del ritiro da parte dei proponenti della prima parte, risulta così formulato:

« Previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio di decisione sui motivi di ricsuzione ».

Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Passiamo all'esame dell'emendamento Galdo accantonato nel corso della precedente seduta.

L'emendamento aggiuntivo Galdo recita:

Dopo il punto 12-ter) aggiungere il seguente:

« Revisione della disciplina dell'istituto della connessione, eliminando ogni ipotesi di connessione facoltativa (in osservanza dell'articolo 25 della Costituzione) e riducendo i casi alle sole ipotesi in cui la separazione dei procedimenti comporta danno per la giustizia e per le parti, statuendo inoltre la separazione obbligatoria dei procedimenti nelle ipotesi oggi previste dal capoverso dell'articolo 46 del codice di procedura penale ».

GALDO. L'istituto della connessione consente di derogare al principio, sancito dalla Costituzione, del giudice naturale.

L'attuale codice di procedura penale prevede alcuni casi di connessione facoltativa e l'ultimo capoverso dell'articolo 49 del codice di procedura penale dice che: « Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dei tribunali militari la competenza per tutti appartiene al giudice speciale. Questi, tuttavia, può ordinare per ragioni di convenienza con provvedimento insindacabile, la separazione dei procedimenti ».

Il disposto dell'articolo 49 del codice di procedura penale è, a mio avviso, anticostituzionale, in quanto non si può affidare alla discrezionalità di un giudice la separazione dei procedimenti.

Abbiamo già affermato, come principio fondamentale, che il nuovo codice si adegnerà ai principî della Costituzione ma, personalmente, ritengo indispensabile statuire l'esclusione di ogni discrezionalità nei casi di separazione di procedimenti. Ritengo che l'esistenza di validi motivi per derogare al principio del giudice naturale debba sussistere indipendentemente da ogni discrezionalità del giudice.

Desidero fare ancora un'osservazione: l'istituto della connessione causa, molte volte, dei ritardi nel giudizio.

Quando gli imputati sono numerosi, può accadere che il processo si dilunghi per l'impedimento di qualcuno di essi o di qualche difensore. Questo caso è previsto dall'articolo 46 dell'attuale codice di procedura penale, ove è detto che, qualora l'istruzione per qualche imputato sia completa, il magistrato « può » procedere ma, anche questo articolo, rimette la decisione alla discrezionalità del magistrato.

Ritengo opportuno abolire questa facoltà discrezionale del giudice, stabilendo il « dovere » del giudice di separare il procedimento nei confronti dell'imputato per il quale l'istruzione sia completa.

I magistrati, molto spesso, non procedono alla separazione di un procedimento per ragioni di comodità in quanto, rinviando il processo per gli altri imputati, rinviando anche per quelli per i quali potrebbero procedere e questo, forse, per non aggravare il ruolo di una udienza. Non è mia abitudine rivolgere critiche alla magistratura, ma ciò che ho detto avviene, purtroppo, molto spesso.

Per tutte queste considerazioni ho presentato l'emendamento aggiuntivo, che elimina la facoltà discrezionale del giudice nella separazione dei procedimenti.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il deputato Galdo di chiarire meglio il suo concetto.

GALDO. L'articolo 46 del codice di procedura penale, secondo capoverso, dice: se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità di indagini, per le quali non si può procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione (per esempio, se si deve disporre una perizia psichiatrica per uno degli imputati) e sussistono particolari motivi perché questa non sia ritardata (per esempio, se l'imputato la cui istruzione è completa sia detenuto), il magistrato può provvedere per quei reati e per quegli imputati per i quali l'istruzione è completa, continuandola per gli altri. Propongo che la parola « può » sia sostituita dall'altra « deve ».

La facoltà data al magistrato di decidere, senza un motivo valido, in base alla sua discrezionalità, va abolita: quando c'è la possibilità, un giudizio lo si deve fare, e subito, sia o non sia detenuto l'imputato.

PRESIDENTE. Personalmente sono d'accordo su questo principio. Però vorrei fare osservare che, nel caso in cui un magistrato non voglia procedere senza un valido motivo — diciamo per comodità — nei confronti di un imputato la cui istruzione è completa, quel magistrato è, evidentemente, in difetto.

Sostituendo la parola « può » con « deve », si avrebbe che ogni volta che c'è la possibilità — sottolineo ogni volta che c'è la possibilità — il giudice dovrebbe procedere alla separazione dei giudizi. Le mie perplessità derivano dal fatto che la discrezionalità del giudice si trasferirebbe sulla valutazione della « possibilità ».

RICCIO. Sul primo punto, relativamente all'articolo 49 del codice di procedura penale, il deputato Galdo ha ragione: è senza dubbio incostituzionale che, per motivi di convenienza, si sottragga l'imputato al giudice naturale.

Sul secondo punto, invece, ritengo che il deputato Galdo ci abbia offerta un'interpretazione non esatta sotto l'aspetto dogmatico, in quanto l'attuale dizione del codice di procedura penale determina un potere-dovere del magistrato, regolato dalla necessità. La parola « può » dell'attuale dizione dell'articolo 46 del codice di procedura penale mi sembra giustamente posta, proprio perché si riferisce a questo potere-dovere del magistrato nel caso in cui sorgano determinate ragioni che richiedano, o no, la separazione del processo.

Va, però, osservato che già in sede di enunciazione dei principi generali il Governo è stato invitato ad emanare norme corrispondenti ai principi generali per regolare l'istituto della connessione e dell'indivisibilità del processo. Quindi, pur ritenendo esatto quanto sostenuto dal deputato Galdo, secondo me i principi generali che caratterizzano questa delega comprendono anche quanto proposto dall'onorevole collega.

Conseguentemente, per ragioni, diciamo così, sistematiche e ritenendo che l'emendamento presentato dal deputato Galdo possa considerarsi assorbito dai principi generali, mi dichiaro contrario.

SFORZA. Per quanto si riferisce ai casi di connessione, secondo il codice penale militare, il tribunale militare ha competenza esclusiva su tutti i reati militari; quando, invece, si tratta di un reato comune commesso da un militare il tribunale militare « può » avocare a sé la competenza o rinviarlo al giudice ordinario a seconda che si tratti di reato comune connesso al reato militare — come nel caso di reati comuni commessi da un disertore durante il periodo di diserzione e che, quindi,

costituiscono aggravante — o meno. Pertanto, la revisione dell'istituto della connessione, con l'eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa, porterebbe come conseguenza anche il dovere di modificare il codice penale militare.

Questo è un esempio tipico per dimostrare i notevoli inconvenienti che potrebbero nascere in seguito alla trasformazione in « obbligo » della « facoltà » discrezionale del giudice di separare i procedimenti. Sarebbe più opportuno mantenere la facoltà che permette al giudice di compiere una esatta valutazione degli elementi in suo possesso.

Sono, invece, favorevole alla trasformazione in « obbligo » nel caso di più persone imputate per lo stesso reato; in questi casi, infatti, balza l'anomalia rilevata dal collega Galdo; molto spesso un imputato, che potrebbe essere giudicato in breve tempo, deve aspettare, anche per dei mesi se non di più, che l'istruzione sia completata anche nei confronti degli altri coimputati.

VALIANTE, *Relatore*. Concordo con il collega Galdo per quanto riguarda l'importanza del suo emendamento; nel codice di procedura penale esistono due casi di connessione facoltativa, uno previsto dall'articolo 48 e l'altro dall'articolo 49.

Per quanto concerne l'articolo 48, sono del parere che la facoltà concessa alla sezione istruttoria sia una violazione del principio del giudice naturale. L'articolo 48 recita al primo comma: « La competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono egualmente competenti per materia appartiene, quando i reati sono di pari gravità e sono stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse della stessa corte d'appello, al giudice designato dalla sezione istruttoria presso la corte medesima. In questo caso ciascuno degli uffici del pubblico ministero trasmette col suo parere gli atti alla sezione istruttoria, che provvede d'urgenza con ordinanza con la quale designa il giudice che deve giudicare di tutti i reati; se però la sezione istruttoria ritiene per ragioni di convenienza di ordinare la separazione dei procedimenti ne rinvia la cognizione ai giudici rispettivamente competenti per territorio ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 48 dice: « Qualora i vari reati siano stati separatamente giudicati in primo grado e sia stato proposto appello, il giudice di secondo grado competente per territorio per i vari procedimenti può provvedere con unico giudizio per tutti gli appelli ».

Ancora più grave è il caso dell'articolo 49 che prevede la possibilità di spostare la competenza da un giudice ordinario ad un giudice speciale, o viceversa, per semplici ragioni di convenienza.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Galdo, rilevo che, in sostanza, il proponente non ha fatto che ribadire il concetto da noi già espresso come principio generale, che il processo si svolga nel più breve tempo possibile, soprattutto quando l'istruzione è completa. Il fatto che uno dei procedimenti connessi abbia bisogno di ulteriore istruzione, non costituisce una ragione valida per rinviare anche i procedimenti per i quali l'istruzione sia stata già completata.

Desidero ricordare che la connessione costituisce un'eccezione al principio del giudice naturale, eccezione suggerita da ragioni di economia processuale e, a volte, di giustizia in quanto, in alcuni casi, la prova di un reato può costituire prova anche per un altro reato; non bisogna, comunque, fare un uso improprio se non ingiusto di questo istituto.

Ritengo che la seconda parte dell'emendamento Galdo vada modificata, non solo per evitare ogni riferimento al codice attuale, ma anche per non stabilire una obbligatorietà automatica; a mio avviso, quindi, la seconda parte dell'emendamento Galdo andrebbe così formulata:

« Separazione dei procedimenti che siano pronti per il dibattimento, ove per gli altri procedimenti connessi siano necessari ulteriori atti istruttori che ritardino la definizione dei primi ».

GALDO. Accetto le modifiche apportate dal relatore Valiante, al mio emendamento. Dobbiamo, indubbiamente, assicurare la speditezza del processo penale, garantendola soprattutto a favore dell'imputato. Nessun imputato ha piacere di vedere rinviato il proprio processo senza validi motivi; quando esiste la possibilità di procedere per un imputato, il giudice deve disporre alla separazione dei processi.

I criteri o i principî che stiamo elaborando non devono garantire soltanto la rapidità della comparsa dell'indiziato davanti al magistrato, ma anche la più sollecita definizione del giudizio.

Accade spesso di non vedere accolta una istanza di separazione di giudizi non già per inesistenza di validi motivi, ma perché il magistrato ha ritenuto opportuno non concederla solo per ragioni di utilità o di economia dell'udienza. Se fossi sottoposto ad una imputazione, il fatto che il magistrato abbia la facoltà, per ragioni inerenti alla organizzazione dell'ufficio e non della giustizia, di farmi aspettare qualche mese prima di giudicarmi, mi darebbe certo notevole fastidio.

Poiché, però, trovo giuste alcune considerazioni qui avanzate, potrei suggerire la seguente nuova formulazione dell'emendamento:

« Statuendo la separazione obbligatoria dei procedimenti nella ipotesi che, per i reati per i quali fu ordinata la connessione, il giudizio possa essere proseguito ».

VALIANTE, *Relatore*. Proporrei, invece, di sostituire questo nuovo emendamento presentato dal deputato Galdo con le seguenti parole:

« Statuendo la separazione dei procedimenti che siano pronti per il dibattimento ove per gli altri procedimenti connessi siano necessari ulteriori atti istruttori non rilevanti per la definizione dei primi ».

In qualsiasi caso di procedimenti connessi possono sorgere degli impedimenti alla loro separazione proprio a fini di giustizia. La connessione è giustificata anche da esigenze di ordine istruttorio; la prova di un reato può essere necessaria per l'altro. Mi pare, quindi, che non sia da stabilirsi la separazione obbligatoria in ogni caso in cui un processo resti bloccato, ma soltanto quando gli atti da completare per un giudizio siano irrilevanti per gli altri.

RICCIO. Non credo che si possa formulare l'emendamento neppure nel modo in cui è stato proposto dal relatore. Siamo in sede di legge delega e, pertanto, dobbiamo indicare solo i criteri ed i principi generali. Siamo tutti concordi sul fatto che l'istituto della connessione va regolato *ex novo* anche per adeguarlo ai principi costituzionali, in quanto alcune norme degli articoli 48 e 49 del codice di procedura penale mi sembrano illegittime.

Il nostro compito consiste nell'affermare il concetto della indivisibilità del procedimento penale nel senso che, solo quando appaia chiaro che vi sia una violazione delle libertà dell'imputato, questo principio della indivisibilità debba cedere a quelle esigenze di giustizia immediata a favore dell'imputato stesso.

Quindi, secondo il mio parere, un emendamento del genere potrà essere presentato unicamente in sede di approvazione dei singoli articoli del nuovo codice: oggi possiamo solo affermare che gli istituti della connessione e della individualità del procedimento vanno regolati secondo i principi costituzionali.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei suggerire un'altra formulazione:

« Statuendo, inoltre, la separazione dei procedimenti che siano pronti per il dibattimento ove gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti alla definizione dei primi ».

MANNIRONI. Desidererei sapere dal relatore Valiante se con questa formulazione proposta s'intende affermare il concetto dell'obbligo per il giudice di separare i procedimenti così come è, ma molto più chiaramente, affermato nell'emendamento del deputato Galdo. Sono molto preoccupato, perché concedere al magistrato un potere discrezionale, in situazioni del genere, mi sembra estremamente pericoloso.

Ricordo un caso molto grave in un grossissimo processo, con quattro o cinque imputati: alla vigilia della discussione il pubblico ministero chiese che l'imputazione fosse estesa ad altra persona, estranea fino a quel momento al processo. La richiesta del pubblico ministero venne accolta e gli imputati ancora oggi attendono il giudizio, benché sia quasi scaduto il termine valido per la carcerazione preventiva.

Per queste considerazioni ritengo necessario stabilire l'obbligatorietà per il giudice di ordinare la separazione dei procedimenti.

GALDO. Dichiaro di accettare l'ultima formulazione proposta dal relatore Valiante, in sostituzione della seconda parte del mio emendamento.

L'istituto della separazione dovrà, naturalmente, essere precisato dal legislatore delegato; in questo disegno di legge statuiamo solamente il principio fondamentale dell'obbligatorietà del giudice a procedere alla separazione.

RICCIO. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Galdo, propongo il seguente emendamento:

Sopprimere le parole:

« In osservanza dell'articolo 25 della Costituzione ».

Mi sembra che queste parole contengano una limitazione che non credo opportuno stabilire.

GALDO. Sono d'accordo con il collega Riccio per quanto riguarda l'opportunità della soppressione di queste parole, dato anche che dai verbali di questi nostri lavori preparatori risulterà chiaro che l'istituto della connessione sarà applicato solo in caso di vera necessità per evitare possibili ingiustizie.

VALIANTE, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta del collega Riccio, in quanto con la soppressione proposta togliamo ogni riferimento al codice attuale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Accogliendo le proposte di modifica avanzate, sulle quali si è concordato, do lettura dell'emendamento Galdo 12-ter) nella seguente formulazione:

« Revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione ».

Se questo emendamento aggiuntivo sarà approvato, resta inteso che tutti gli altri emendamenti proposti si intenderanno assorbiti.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pertanto, il punto 12-ter) rimane così formulato:

n. 12-ter) « Revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione ».

Prima di passare all'esame del punto 13), ricordo che nel corso della seduta precedente il rappresentante del Governo aveva presentato un emendamento concernente il tribunale dei minorenni, che andrebbe inserito a questo punto del disegno di legge.

Sulla sostanza dell'emendamento la maggioranza dei colleghi si è espressa favorevolmente, ma non tutti sono stati concordi in merito alla sua inclusione nel disegno di legge in esame. Ecco il testo:

Dopo il punto 12) aggiungere il seguente:

« Attribuzione al presidente del tribunale per i minorenni, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, della facoltà di emettere, su richiesta del pubblico ministero, decreto penale di condanna nei casi in cui debba essere inflitta soltanto la pena della multa o della ammenda, purché non si tratti di imputati dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali o delinquenti per tendenza, o non risulti la possibilità di dover applicare una misura di sicurezza detentiva; attribuzione allo stesso presidente del potere di affermare, con lo stesso decreto, la responsabilità civile per il pagamento della multa o dell'ammenda del genitore, del tutore, dell'adottante o dell'affiliante o del datore di lavoro del minore; disciplina del potere di revoca del decreto di cui sopra nei casi in cui sia stato emesso fuori dai casi stabiliti dalla legge ».

L'approvazione del principio contenuto in questo emendamento del Governo permetterebbe al presidente del tribunale per i minorenni di giudicare per decreto, così come giudica il pretore, nei confronti dei maggiorenni.

Accogliendo questo principio si snellirebbe notevolmente la procedura dei giudizi del tribunale per i minorenni. Si tratta, in sostanza, di una equiparazione necessaria, dato che la competenza del tribunale per i minorenni attrae la competenza del pretore quando i reati sono commessi da minori.

Ricordo, comunque, che il disegno di legge in esame è un disegno di legge di delega; il nuovo codice entrerà, pertanto, in vigore non prima di tre anni. Per queste considerazioni riterrei più opportuno che il Governo presentasse un apposito disegno di legge su questa materia; si potrebbe approvarlo in breve tempo.

RICCIO. Sono favorevole alla proposta di invitare il Governo a ritirare l'emendamento ed a presentare un disegno di legge di revisione della legge del 1934 istitutiva del tribunale per i minorenni. Quindi, se il Governo accetta questa soluzione, potremmo essere d'accordo per discutere in altra sede il problema.

Comunque, a parte questa soluzione che chiamerei di opportunità, desidero esprimere la mia contrarietà di fondo ad un giudizio per decreto in rapporto ai minori.

È vero che l'attribuzione dei reati, anche di competenza pretoria, è data, quando si tratta di minori, al tribunale per i minorenni, ma l'aspetto prevalente di questo giudizio è proprio la considerazione della personalità dei minori, e non vi si può prescindere in alcun modo. Invece l'istituto del giudizio per decreto prescinde da tutto questo complesso di considerazioni.

Ed ancora, sempre per la valutazione della personalità del minore il tribunale per i minorenni è composto, oltre che dal giudice, anche da specialisti in psicologia date le finalità particolari di questo giudizio.

Mi pare, quindi, che il giudizio per decreto sia in contrasto con la valutazione di questi elementi.

Comunque, si tratta di un argomento che merita approfondita discussione e, se dovessimo continuare nell'esame dell'emendamento presentato dal Governo, sarebbe indispensabile entrare nel vivo del problema. Pertanto, mi auguro che in un autonomo disegno di legge per la revisione del tribunale per i minorenni queste mie osservazioni saranno tenute presenti.

Se, invece, dovessimo arrivare ad una discussione nel merito di questo emendamento, mi riservo di prendere nuovamente la parola. A parte le osservazioni che possono essere fatte in sede di legge delega sul giudizio per decreto, in sé considerato, mi pare che per i minori non si possa prevedere un giudizio di questo genere.

PRESIDENTE. È chiaro che se si affrontasse, oggi, l'esame di tale questione, altri aspetti del tribunale per i minorenni andrebbero presi in considerazione.

Vorrei fare rilevare che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che non consente il trasferimento dei procedimenti di compe-

tenza del tribunale per i minorenni, è sorto un grave problema pratico cui si potrebbe ovviare stabilendo che anche il tribunale per i minorenni, analogamente al pretore, possa, in certi casi, giudicare per decreto.

Ho voluto esporre sin d'ora questi punti, che si contrappongono, in un certo senso, ad alcune obiezioni avanzate dal deputato Riccio.

Il problema da risolvere è se si debba affrontare questo argomento, ora, in questa sede.

GALDO. A me pare che questa non sia la sede opportuna per discutere un simile argomento. Una revisione della legge istitutiva del tribunale per i minorenni si impone ed è in quella sede che potremo esaminare più approfonditamente la questione. Tutte le leggi hanno una loro età, una loro vecchiaia ed è necessario ogni tanto rivederle.

Ma, per la speditezza dei lavori della nostra Commissione, enuncio sin d'ora la mia opposizione di fondo al giudizio monitorio e, se non è esclusa la presentazione di ulteriori emendamenti, mi riservo di proporre uno tendente all'abolizione di questo istituto.

Uno degli argomenti che addurrò a sostegno del mio emendamento sarà quello di eliminare il mito dell'utilità di questa forma di giudizio. Si sostiene che il giudizio monitorio serva per la speditezza della funzione giudiziaria; credo, invece, che se andassimo ad esaminare le statistiche, troveremmo che la maggior parte dei giudizi monitori finisce per essere trasferita al giudice ordinario a seguito di opposizione.

D'altra parte, il giudizio monitorio sta per perdere anche le ragioni della sua esistenza, perché il Parlamento ha accettato il criterio della depenalizzazione dei reati minori. Mi sono opposto, è vero, alla legge sulla depenalizzazione, ma proprio per la timidezza della riforma proposta dal Governo.

Quando avremo abolito tutti i motivi a sostegno del giudizio monitorio, questo non apparirà altro che una palese contraddizione al principio costituzionale ed allo spirito di cui vogliamo informare il nuovo codice.

Se al giudizio monitorio non viene fatta opposizione, ciò dipende, per la maggior parte delle volte, dal fatto che il condannato non ha la possibilità economica di opporsi al decreto penale; per queste ragioni il giudizio monitorio non è che un modo ingiusto di applicare la legge, e non se ne può, pertanto, estendere l'applicabilità anche nei confronti dei minori.

Concordo, per quello che riguarda questo problema, con quanto ha dichiarato il collega Riccio. Ritengo, anzi, che il giudizio monitorio vada abolito anche nei confronti dei maggiorenni e presenterò un emendamento per la sua soppressione.

Prego il rappresentante del Governo di volerci cortesemente fornire i dati sul numero dei giudizi monitori celebrati in Italia e sulle opposizioni a questi giudizi.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero far rilevare che nessun accenno al giudizio monitorio per i maggiorenni viene fatto nel testo governativo del disegno di legge; personalmente ritengo che il giudizio monitorio, tanto per i maggiorenni, quanto per i minorenni, debba essere studiato come problema globale.

Propongo, pertanto, di rinviare l'esame di questo emendamento in modo da approfondire gli studi in merito anche per decidere se contemplare o meno il giudizio monitorio nel nuovo codice di procedura penale.

Il problema, a mio avviso, deve essere senz'altro affrontato, anche se in un tempo successivo, perché è necessario decidere se escludere o no il giudizio monitorio dal nuovo codice di procedura penale; se vogliamo escluderlo si dovrà prevedere esplicitamente la sua abolizione; non fare cenno nella legge di delega a questo istituto potrebbe significare che lo abbiamo ritenuto valido.

MACCHIAVELLI. Il problema sollevato dall'emendamento del Governo è, a mio avviso, molto più vasto: bisogna procedere ad una riforma globale del tribunale per i minorenni. Ricordo, ad esempio, che il presidente ed il pubblico ministero di questo tribunale sono addetti anche ad altri uffici e spesso — troppo spesso — non hanno tempo da dedicare ai minorenni.

Ritengo che si debba affrontare uno studio globale di tutta la materia, in sede propria, come ha fatto rilevare il nostro Presidente. Il Governo potrebbe presentare un apposito disegno di legge per risolvere questo problema che — concordo in questo con il collega Riccio — suscita molteplici perplessità.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che questa discussione sia stata oltremodo utile, dato che ha posto in luce nuovi aspetti del problema relativo al tribunale per i minorenni e ad altre considerazioni, diverse rispetto a quelle originarie sollevate dall'emendamento del Governo. Le osservazioni che sono state fatte da alcuni colleghi sull'istituto del giudizio monitorio sono indubbiamente fondate, soprattutto se studiate in relazione alla depenalizzazione.

Desidero, comunque, assicurare il deputato Galdo che studierò i dati relativi al numero dei giudizi monitori e delle opposizioni a questi processi; provvederò anche ad esaminare a fondo tutto il problema del tribunale per i minorenni e del giudizio monitorio.

Ritengo che, allo scopo di approfondire il problema generale che è stato posto, sia opportuno rinviare la discussione di questo problema al momento in cui discuteremo del giudizio monitorio per i maggiorenni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione di questo argomento è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Riprendiamo l'esame del punto 13) di cui ci cominciammo ad interessare nella scorsa seduta. Il punto 13) del testo del disegno di legge è il seguente:

« Obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il reato. Attribuzione, alla polizia giudiziaria, del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per l'assicurazione delle prove; di arrestare, nei casi di flagranza, la persona indiziata; di fermare anche fuori dei casi di flagranza, la persona gravemente indiziata di un reato per il quale sia obbligatoria la custodia preventiva, qualora vi sia fondato sospetto di fuga, con l'obbligo di comunicare il fermo all'autorità giudiziaria per la convalida. In ogni caso non potrà essere prevista per il fermo una durata superiore ai sette giorni dall'avvenuta esecuzione di esso ».

Il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 13) con il seguente:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati, di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove, e di arrestare colui che è colto in flagranza di un delitto quando vi è fondato sospetto che ne commetta altri o sia per darsi alla fuga.

Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione entro le ventiquattro ore le persone arrestate ».

I deputati Guidi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo e terzo periodo del punto 13) con il seguente:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore o del pretore, della facoltà di assicurare gli elementi di prova del reato nei soli casi in cui esistono comprovate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizioni che di essi non si debba tenere alcun conto qualora siano viziati per difetto dei requisiti di necessità e d'urgenza o siano stati compiuti senza la direzione e vigilanza del giudice istruttore o pretore. Esclusione che gli interrogatori degli imputati e dei testi, raccolti dalla pubblica sicurezza, possano costituire fonte di prova.

Facoltà di fermo dell'imputato limitato ai soli casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che sia per commettere altri delitti o per darsi alla latitanza.

Dovere della pubblica sicurezza di immediata comunicazione del provvedimento ai fini della convalida ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione.

Previsione che gli atti di perquisizione e di ispezione personale e domiciliare debbano essere compiuti nei soli casi di necessità e d'urgenza per atto motivato dell'autorità giudiziaria sotto la direzione del giudice o del pretore ed alla presenza del pubblico ministero o del difensore della persona soggetta ai predetti atti cautelari ».

Il deputato Galdo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 13) con il seguente:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di operare il fermo in caso di flagranza, e al pubblico ministero di convalidarlo o di ordinarlo nei casi in cui esistano gravi indizi di colpevolezza o vi sia fondato sospetto che l'indiziato possa commettere altri reati o sia per darsi alla fuga.

Obbligo dell'autorità di polizia giudiziaria di rimettere al pubblico ministero le persone fermate nelle ventiquattro ore successive al fermo.

Obbligo del pubblico ministero di mettere a disposizione della sezione istruttoria, entro le quarantotto ore, le persone delle quali ha convalidato o ordinato il fermo, ove ancora non abbia potuto formulare l'imputazione, oppure di mettere le stesse a disposizione del giudice istruttore, ove abbia già formulato l'imputazione e richiesta la istruzione.

Nella prima ipotesi la sezione istruttoria, interrogato l'indiziato ed uditi il pubblico ministero e il difensore, può disporre che il fermo sia prolungato fino ad un massimo improrogabile di giorni quindici, o che sia sostituito con altre misure cautelari di coercizione personale.

Nella seconda ipotesi il giudice istruttore ha l'obbligo di interrogare immediatamente l'imputato e, ove non ritenga di revocare il fermo, deve richiedere alla sezione istruttoria l'ordine di carcerazione preventiva, o le altre misure di coercizione personali cautelari. La sezione istruttoria decide uditi il pubblico ministero ed i difensori ».

Il deputato Amatucci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 13) con il seguente:

a) in caso di flagranza e di urgenza di assicurare le prove, la polizia giudiziaria può procedere a sommario interrogatorio;

b) presso ogni tribunale deve esservi un nucleo di polizia specializzato alla diretta ed effettiva dipendenza dall'autorità giudiziaria;

c) salvo casi di particolare urgenza, gli interrogatori, i confronti e le ricognizioni, ad opera della polizia giudiziaria, debbono svolgersi negli uffici giudiziari o nelle carceri;

d) degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in caso di difetto dell'assoluta necessità, non se ne deve tener conto. A tale proposito bisogna comminare la nullità degli atti;

e) anche fuori della flagranza, gli uffici di polizia giudiziaria, debbono trattenerlo a disposizione dell'autorità giudiziaria l'indiziato per l'interrogatorio, quando si ha fondato motivo per ritenere che sia l'autore del delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura;

f) gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono trattenerlo, per gli accertamenti, quando vi sia fondato motivo di fuga, le persone nei confronti delle quali vi sia ragionevole motivo di ritenere che abbiano commesso un reato per il quale la cattura è facoltativa;

g) se, per qualsiasi ragione, l'interrogatorio non può aver luogo entro le quarantotto ore dal fermo, il fermato deve essere liberato a meno che il fermo non sia trasformato in arresto o cattura;

h) in caso di revoca del fermo, il relativo provvedimento deve essere pubblicato ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nel corso della seduta precedente, la discussione si svolse soprattutto in relazione all'emendamento dei colleghi Guidi ed altri.

GALDO. Per precisare lo spirito che mi ha animato nel presentare il mio emendamento e per dare un modesto contributo al successivo lavoro della Commissione, vorrei chiarire che ho ritenuto più opportuno, nell'articolare i vari capi dell'emendamento, anziché riferirmi alle autorità che devono intervenire nel processo — polizia, pubblico ministero, giudice — tener presenti le fasi del processo e, quindi, ho compreso, prima di tutto, quanto si riferisce all'istruttoria. Le parti attinenti alla polizia giudiziaria le ho ripartite sia quando parlo di istruttoria, sia trattando della carcerazione preventiva e del fermo.

SFORZA. A seguito della discussione svoltasi nel corso della seduta precedente, il gruppo comunista si propone di ristrutturare l'emendamento a firma dei colleghi Guidi ed altri. Chiediamo, pertanto, un breve rinvio della discussione per procedere a questa rielaborazione, nella quale terremo in considerazione le osservazioni degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ero già stato informato del vostro desiderio di rivedere l'emendamento; speravo, quindi, che oggi ella ci avrebbe annunciata la presentazione del nuovo emendamento.

Questo rinvio crea non poche difficoltà, perché, per la concomitanza di altri impegni parlamentari degli onorevoli commissari, è quasi impossibile tenere tre riunioni settimanali, come sarebbe necessario.

Data l'opportunità che l'esame di questo disegno di legge sia portato a termine prima della discussione in Assemblea dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, colgo l'occasione per invitare caldamente gli onorevoli commissari a fare quanto è in loro potere per essere continuamente presenti ai lavori della Commissione.

Avendo chiesto il deputato Sforza di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,45.